


# TRIBUTI LOCALI

*I nuovi termini di decadenza*

**Lunedì 17 maggio 2021**

Renato POLISE, Avvocato e Dottore commercialista in Napoli  
[polise@studiopolise.net](mailto:polise@studiopolise.net) - tel. 081 1809 6307



# Art. 67 D. L. 18/2020 (sospensione dei termini).

- Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. (comma 1, primo capoverso).

(sospensione di gg. 85)



# Art. 67 D. L. 18/2020 (sospensione dei termini).

- Con riferimento ai termini di **prescrizione** e **decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
- [Art. 12 D. Lgs. 159 2015.pdf](#)

# Art. 157 D. L. 34/2020 (proroga dei termini).

- In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati **senza** tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 ... sono emessi entro il **31 dicembre 2020** e sono notificati nel periodo compreso **tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022**, salvi casi di **indifferibilità e urgenza** ...

# Art. 157 D. L. 34/2020 (proroga dei termini).

L'articolo 157, comma 2, D.L. 34/2020 ricomprende espressamente anche **altri atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi**, anche se non sottoscritti, **entro il 31 dicembre 2020**, quali:

gli **avvisi bonari** di cui agli **articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973** e ovviamente (per l'Iva) ex **art. 54 bis del D.P.R. 633/1972**;

gli **inviti all'adempimento** di cui all'**articolo 21-bis L. 78/2010**;

gli atti di **accertamento** relativi al **bollo** di cui all'**articolo 5 D.L. 953/1982**;

gli atti di **accertamento** relativi al **superbollo** di cui all'**articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011**;

gli atti di accertamento sulle **concessioni governative** di cui all'**articolo 21 D.P.R. 641/1972**.

# Art. 157 D. L. 34/2020 (proroga dei termini).

**Atti di accertamento che andavano notificati entro il 31.12.2020 e che sono prorogati ex art. 157 Decreto Rilancio (DL 34/2020):**

- avvisi di accertamento imposte dirette sul reddito (anche i fini Iva) relative all'annualità **2015** (dichiarazioni presentate nel 2016);
- avvisi di accertamento imposte dirette sul reddito (anche i fini Iva) relative all'annualità **2014** (dichiarazioni omesse che andavano presentate nel 2015).

# Art. 157 D. L. 34/2020 (proroga dei termini).

- annualità interessate, ante modifica normativa Legge 208/2015, al **raddoppio dei termini in ipotesi di reato tributario** (es. annualità **2011**, con denuncia di reato per infedele dichiarazione effettuata entro il 31.12.2016, l'originario termine di decadenza sarebbe stato 31.12.2020 e quindi slitterebbe ex art. 157);
- al **raddoppio dei termini** in presenza di attività ed investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata **in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale** (per es. omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi **2010** (come sopra);

# Art. 157 D. L. 34/2020 (proroga dei termini).

- **L'ambito di operatività della proroga dei termini ex art. 157 del D.L. «Rilancio» va ben oltre l'annualità d'imposta 2015, fino a poter interessare anche il 2011 ed il 2010.**

# Art. 157 D. L. 34/2020 (proroga dei termini).

- I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **sono prorogati di quattordici mesi relativamente:**
- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli **36-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e **54-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ...

# Art. 157 D. L. 34/2020 (proroga dei termini).

- ... b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19\* e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- \* (indennità di fine rapporto)

# Art. 157 D. L. 34/2020 (proroga dei termini).

- ... c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

# Art. 157 D. L. 34/2020 (proroga dei termini).

- ... c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

# Termine di accertamento

- **Violazione dell'obbligo di versamento:** l'anno di partenza coincide con quello di competenza del tributo. Ad esempio, l'omesso pagamento dell'Imu 2015 potrà essere contestato, al più tardi, entro il 26 marzo 2021 (a regime, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione).
- **Violazione degli obblighi di dichiarazione:** l'anno di partenza è quello in cui la denuncia è stata (infedeltà) o avrebbe dovuto (omissione) essere presentata. Ne consegue che fino alla medesima scadenza del 26 marzo 2021 potranno ancora essere contestate infedeltà o omissioni riferite al 2014.

# Cartella di pagamento: decorrenza della prescrizione.

- Cass., Sez. Lavoro, Sent. n. 6499/2021:

*«In tema di riscossione di crediti contributivi, la notifica della cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, ma non sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla data della notifica, senza che rilevi il termine di sessanta giorni concesso al debitore per l'adempimento, durante il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2, e 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è preclusa ogni azione esecutiva da parte del concessionario».*

# La scissione degli effetti della notifica

- Cass. Ord. 17716/2017

*«il principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario della notifica relativamente agli atti notificati a mezzo del servizio postale é applicabile anche riguardo al problema della decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa impositiva».*

# La scissione degli effetti della notifica

- Cass. Ord. 9749/2018 (in materia di IMU)

*«L'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente».*

# La scissione degli effetti della notifica

- Cass. Ord. interlocutoria 15545/2020
- **Gli atti tributari sono pacificamente atti di natura recettizia.**

Resta da comprendere se sia sufficiente per l'amministrazione, onde evitare di incorrere nella decadenza, emettere l'atto e avviare la notifica al contribuente entro il termine di scadenza, oppure, se invece l'intrinseca efficacia dell'atto emanato e la richiesta di notifica da parte dell'ufficio integrino l'attività procedimentale, sufficiente ad evitare la decadenza.

Ebbene, è necessario, risolvere anche il dubbio sulla effettiva estensibilità del principio di scissione e capire, infine, qualora si propenda in senso estensivo, se il principio della scissione degli effetti sia applicabile quando esso non sia effettuato dall'ufficiale giudiziario, ma dal messo speciale autorizzato.

# La scissione degli effetti della notifica

- C.T.R. Sicilia Sent. n. 147/2020.
- ai sensi dell'art.1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio debbono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- *«La Commissione Tributaria Regionale osserva che il principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario della notifica relativamente agli atti notificati a mezzo del servizio postale è applicabile anche riguardo al problema della decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa impositiva (Cass., n. 17716/2017, n. 384/2017 e n. 22320/2014)».*

# La scissione degli effetti della notifica

- C.T.R. Campania Sent. n. 1360/2021.
- *«Ad avviso del collegio, correttamente la C.T.P. afferma che il quinquennio prescrizione ex art. 2948 n. 4 e.e. debba essere riferito alla data di ricezione dell'atto, dacché atto non processuale (v. anche Cass. n. 18759/13 e Cass. S.U. n. 24822/15), ritenendo che il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificato si applichi in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante in relazione ad atti processuali ma non anche sostanziali, attesa la loro ricettività».*
- [CTR Campania 1360 2021.pdf](#)

# Art. 68 D. L. n. 18/2020 (sospensione termini di versamento)

- 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
- [comunicato 0088.pdf](#)

# Art. 68 D. L. n. 18/2020 (sospensione termini di versamento)


- 2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

# Art. 68 D. L. n. 18/2020 (sospensione termini di versamento)

- 3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:
- ...

# Art. 68 D. L. n. 18/2020 (sospensione termini di versamento)

- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.



# Ulteriori sospensioni

- Restano **sospese**, inoltre, le **verifiche di inadempienza** che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.
- La proroga al 31 maggio della sospensione dei pagamenti all'agente della riscossione comporterà il mantenimento del blocco delle misure cautelari (fermi e ipoteche) e dei pignoramenti.